Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
– div. VII-

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno **26 settembre 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale di **CEAL SRL** per accedere ad un ulteriore periodo di **Cig in deroga *ex* art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92.**

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Marcello Ansideri, assistito dal consulente Luca Bellacanzone;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Giovanni Dalò;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Daniela Rondinelli;
- per la UILTuCS Naz.le, Mauro Munari.

PREMESSO CHE

1. con nota pervenuta in data 02.09.2014 (Prot. n.17236 del 05.09.14) la Società ha presentato istanza per la sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe e, pertanto, con successiva nota del 23.09.2014 (Prot. n.18253) questo Ministero ha convocato le Parti interessate alla riunione odierna;
2. nel corso del presente incontro, la Società ha illustrato la situazione aziendale, che risente tuttora di risultati economici involutivi in conseguenza del calo del volume di attività. La richiesta di un ulteriore periodo di Cig in deroga, condivisa anche dalle OO.SS., è finalizzata a consentire all'Azienda di mantenere inalterati i livelli occupazionali, tenuto conto della recente acquisizione di un nuovo punto vendita su Roma, che potrà consentire alla Società di recuperare competitività anche sulle altre sedi operative, attraverso l'attuazione di una strategia di diversificazione merceologica, che richiederà l'attivazione di percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori.

CONSIDERATA

la **L. del 28.06.2012 n. 92,** che all'**art. 2, comma 64** prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

VISTO

l'art. 1, co. 183 della L. del 27.12.13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.

CONSIDERATI

il **Decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.14** relativo ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, di cui all'art. 4, co. 2 D.L. 21/5/2013, n. 54, convertito dalla L. 18.07.13, n.85, e **la Circolare n. 19 dell'11.09.14.**

CONSIDERATO

che le unità produttive oggetto del presente accordo sono state già destinatarie, per l'annualità in corso - in forza degli accordi governativi del 12.02.14, 12.05.14 e 21.07.14 - del trattamento di Cig in deroga per il periodo complessivo di n. 07 mesi, a decorrere dal 01.01.14 e sino al 31.07.14.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- La Società presenterà, alla Div. IV della D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga – *ai sensi della normativa suindicata*** – per il periodo a decorrere dal **01.10.2014** e sino al **31.12.2014**, con riguardo ad un numero massimo di **16 lavoratori** - pari all'intero organico aziendale -, di cui n. 06 occupati presso la sede di Viterbo, n. 04 (di cui n. 01 FT e 03 PT con part-time medio del 53.3%) occupati presso la sede di Terni e n.06 (di cui n. 01 con part-time al 50% e n. 01 con part-time al 40%) occupati presso la sede di Roma.
- Per i lavoratori, nel numero massimo suindicato, sarà richiesta la **Cig** a rotazione con **riduzione media del 50%** dell'orario di lavoro nel periodo di riferimento.
- Le Parti concordano di incontrarsi in sede territoriale al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione della Cig nell'ambito di quanto previsto dal presente verbale.
- La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. della tutela dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione - da produrre entro il termine di 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario di lavoro - e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a trasmettere nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva. **Si precisa, altresì, che in mancanza di accentramento contributivo, la Società dovrà indicare, in sede di presentazione della citata istanza, le matricole Inps relative alle diverse unità operative interessate dal presente accordo.**

Letto, confermato e sottoscritto.